

Comune di Modena

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE
UTILITA' ECONOMICHE A SOGGETTI RICHIEDENTI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI APPARTENENTI AL C.D.
"TERZO SETTORE NON PROFIT"**

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20.11.1997 – delib. n. 191

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 13.03.2006 – delib. n. 18

IN VIGORE DAL 3.12.1997

Art. 1 OGGETTO.....	4
Art. 2 AREE DI INTERVENTO.....	4
Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI	5
Art. 4 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE	5
Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	6
Art. 6 CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI.....	6
Art. 7 CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI.....	7
Art. 8 APPROVAZIONE DEI BENEFICI	7
Art. 9 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE	7
Art.10 POTESTA' INTEGRATIVA DELLE CIRCOSCRIZIONI.....	8
Art.11 RESPONSABILITA'	8

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, della Legge 5/6/2003 n.131, art.7, e in applicazione dell'art. 9 - comma 3° - dello Statuto del Comune di Modena disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore non profit".
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4, comma 4;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Modena, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Art. 2 AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.
2. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità modenese, purché il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta.
2. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Modena o Provincia, o che realizzino iniziative nel Comune di Modena.
I descritti requisiti non sono richiesti nei casi contemplati all'art. 4, comma 4.
3. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità:
 - ad iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
 - ad iniziative coordinate tra più soggetti;
 - all'attività posta in essere dai soggetti di cui alle seguenti leggi:
 - L. 11/8/91 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e alla L.R. 21/02/2005 n.12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n.37";
 - L.R. 1/2/94 n. 4 "Iniziativa per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà";
 - L.R. 9/12/2002 n.34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", nonché ai soggetti inclusi nell'elenco di cui al "Regolamento per i rapporti con l'Associazionismo" (deliberazione consiliare n. 128 dell'11/7/96).

Art. 4 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1. Per contributo o altra utilità economica si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione comunale sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, avente un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
2. I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
3. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista. A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.
4. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora l'Amministrazione decida di acquisire la veste di soggetto copromotore, assumendo tale attività come propria, in

forza della peculiare rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi dell'Amministrazione.

5. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe:
 - le tariffe o prezzi agevolati;
 - la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
 - la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione (Teatri cittadini, sale civiche espositive, ecc.).
6. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.
7. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.

Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:
 - a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando, i soggetti terzi ad intraprenderle, per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
 - b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 6 CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI

1. Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art. 7 CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di intervento, indicare termini di presentazione delle domande, contenuti essenziali delle stesse, termini per l'esame delle richieste e per l'erogazione dei benefici accordati e eventuali cause di decadenza. Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici.
2. La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti :
 - grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
 - carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
 - caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3, comma 3.

Art. 8 APPROVAZIONE DEI BENEFICI

1. I benefici previsti dal presente regolamento sono deliberati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio circoscrizionale per quanto di competenza.
2. Il provvedimento di diniego è assunto dall'Assessore e dal Dirigente competente, o dal Consiglio di Circoscrizione.
3. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto al successivo art.9; l'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato in misura proporzionale all'inadempimento.
4. I contributi di cui al presente regolamento sono ammissibili con riferimento ad iniziative, attività e progetti specifici approvati dall'Amministrazione; sono escluse, in particolare, le spese riferite alle attività generali di gestione del beneficiario.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE

1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico,

secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.

2. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui al precedente comma.

Art.10 POTESTA' INTEGRATIVA DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, i Consigli di Circoscrizione possono deliberare disposizioni integrative volte a realizzarne le finalità sul territorio di competenza.

Art.11 RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi.